

POLICY DI GRUPPO SUGLI ARMAMENTI

Fonte Normativa: Policy

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 20 gennaio 2021

Owner		Autore
Direzione Rapporti Istituzionali		Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations
Direzione Sistemi di Pagamento		Servizio Estero
Destinatari		
Tutte le Società del Gruppo		
N° Versione	Data di approvazione in CdA di Capogruppo	Note
01	20 gennaio 2021	Prima stesura

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa	5
2.1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
2.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....	5
2.3.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.	Principi, linee guida, metodologie, orientamenti.....	7
3.1.	PRINCIPI GENERALI	7
3.2.	OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI VIETATE E/O CONTROVERSE	8
3.3.	OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI E/O SISTEMI D'ARMA, ARMI LEGGERE, DA CACCIA, SPORTIVE	9
3.4.	DEROGHE.....	9
3.5.	FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE.....	9
4.	Allegati.....	11

1. Glossario

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “**CdA**”): Organo con funzione di supervisione strategica.

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano.

Società del Gruppo/Società: le Banche affiliate, le società da queste controllate, direttamente o indirettamente, e le altre Banche, Società prodotto, Società finanziarie, Società servizi e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

2. Premessa

Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, nello svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle norme di legge, riconosce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business.

Il presente documento descrive la Policy sugli Armamenti (di seguito anche "Policy") adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e monitorare i comportamenti a cui i Destinatari – come di seguito definiti – sono tenuti con lo scopo di mantenere comportamenti eticamente orientati ed in accordo con i valori fondanti del Gruppo, anche in considerazione del rischio reputazionale connesso all'operatività nel settore degli armamenti.

I principi contenuti nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, nonché delle procedure, dei regolamenti e delle disposizioni che le società del Gruppo abbiano emanato o emaneranno internamente.

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Policy definisce l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare i valori e i principi in essa contenuti nell'ambito di una condotta operativa nel rispetto della legalità e conforme allo spirito di eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza che contraddistingue il Gruppo.

I valori e i principi in seguito enunciati risultano vincolanti per i Destinatari della presente Policy, che si identificano in particolare nei:

- componenti degli organi aziendali, dirigenti, promotori finanziari, collaboratori della Capogruppo e delle Banche affiliate;
- soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo delle Società del Gruppo e che partecipano alla prestazione dei servizi e attività di investimento offerti dalle società del Gruppo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, etc.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy, e i suoi relativi aggiornamenti, sono approvati dal CdA della Capogruppo, con il parere della Direzione Compliance.

La Policy, che si applica a tutte le Società del Gruppo, è trasmessa alle stesse per recepimento e relativa applicazione.

L'aggiornamento periodico della lista dei Paesi soggetti a restrizioni è di competenza del Servizio Estero della Capogruppo, senza necessità di approvazione formale del CdA per la modifica della stessa, ed avverrà, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo, con la medesima frequenza con cui viene aggiornato l'elenco dei Paesi monitorati dal Gruppo. Di tali modifiche verrà data tempestiva comunicazione a tutti i Destinatari della presente Policy.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'impegno del Gruppo nel rispetto della presente Policy si basa su norme, dichiarazioni, convenzioni, standard, principi, linee guida e raccomandazioni generalmente accettate a livello internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - FATF Recommendations* del 16 febbraio 2012, *Trattato di non proliferazione nucleare* (1970) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, etc.).

In particolare, tale Policy si fonda sul rispetto della Legge n. 185 del 9 luglio 1990 riguardante le "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e successive modifiche e integrazioni, dei relativi atti attuativi, coordinata con il D. Lgs. 22/06/2012, n. 105, nonché sul rispetto della Regolamentazione Europea vigente in materia di finanziamento e commercio di tecnologie, prodotti ed attrezzature belliche, militari e per la difesa, nonché sul rispetto del D. Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre il Gruppo, nel rapporto con aziende o terzi finanziatori dell'industria bellica, sia civile sia militare, agisce in modo conforme a quanto stabilito dal proprio Codice Etico e dal proprio Regolamento Antiriciclaggio.

3. Principi, linee guida, metodologie, orientamenti

Il Gruppo, consapevole dell'impossibilità di ottenere l'esclusione delle armi nella società, soprattutto per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, si impegna ad agire in modo etico e responsabile nelle operazioni intraprese con le controparti operanti nel settore degli armamenti.

In coerenza con quanto esposto nel Codice Etico di Gruppo, esso agisce nel rispetto di alcuni principi tra cui la legalità, che, congiuntamente ai valori del Credito Cooperativo su cui fonda il proprio agire, si traducono nella volontà di operare in modo etico ed equilibrato nei rapporti con tali produttori.

Pur conscio del fatto che il settore degli armamenti risulta essere moralmente ed eticamente controverso, il Gruppo intende supportare la legittima libertà d'impresa, come disposto dall'Art. 41 della Costituzione Italiana, nei limiti della dimensione legale della stessa, dunque *"non in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

Pertanto, al fine di promuovere un agire responsabile, tale Policy riporta di seguito le linee guida che definiscono le tipologie di controparti, le tipologie di operazioni e i Paesi con cui è ammesso intraprendere relazioni commerciali ed operazioni.

Le modalità operative per l'attuazione delle linee guida descritte nella presente Policy saranno definite dalla Capogruppo in apposita procedura operativa.

3.1. PRINCIPI GENERALI

Vengono di seguito identificati i parametri secondo cui il Gruppo valuta e regola i rapporti con le imprese operanti nel settore delle armi, siano esse ad uso civile o militare.

Le direttrici lungo cui il Gruppo orienta le proprie valutazioni sono le seguenti:

- i Paesi destinatari dei beni e servizi oggetto delle operazioni;
- l'attività caratteristica delle controparti;
- la tipologia di operazioni.

Nello specifico, con riferimento ai Paesi, ai fini della presente Policy sono:

- **Paesi vietati:** i Paesi soggetti ad embargo totale o parziale del commercio di armi, come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dall'Unione Europea, o i Paesi i cui governi siano responsabili di gravi violazioni, accertate dai competenti organi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (art. 1.6 co. C e D L.185/90). Le operazioni con tali Paesi sono in ogni caso escluse;
- **Paesi soggetti a restrizioni:** i Paesi individuati dalla Capogruppo all'interno di taluni elenchi periodicamente aggiornati a cura del Servizio Estero della Capogruppo e riportati negli allegati alla presente Policy (Paragrafo 4 – Allegato B);

- **Paesi non soggetti a valutazione:** i Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione in materia di difesa, nonché i Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE (Paragrafo 4 – Allegato C).

Con riferimento alle controparti, vengono intrapresi percorsi di valutazione differenziati in base alla loro attività caratteristica ed oggetto della transazione. Ai fini della presente Policy sono:

- **produttori di armi vietate e/o controverse:** le imprese che producono armi vietate dai Trattati internazionali in materia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, armi di distruzione di massa, mine antiuomo, armi nucleari, armi chimiche, armi biologiche, bombe a grappolo;
- **produttori di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive:** le imprese che producono armi e munizioni da sparo di comune detenzione, non automatiche, anche rientranti tra i Materiali di armamento ex art. 2 Legge n. 185 del 9 luglio 1990 se ad uso militare, nonché utilizzate per scopi sportivi o per la cacciagione;

Infine, le tipologie di operazioni individuate ai fini della presente Policy sono:

- **detenzione diretta o indiretta di quote societarie/azioni / partecipazioni;**
- **operazioni bancarie domestiche:**
 - trasferimento di fondi con controparti residenti;
 - linee di credito Italia;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine;
 - crediti commerciali;
 - garanzie e impegni di firma;
 - leasing strumentale;
 - finanziamenti in pool;
 - servizi di investimento.
- **operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi:**
 - trasferimento di fondi con controparti estere;
 - linee di credito estere;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine finalizzati ad operazioni di import / export;
 - crediti documentari e garanzie internazionali a prima richiesta.

3.2. OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI VIETATE E/O CONTROVERSE

Non possono essere in alcun modo intraprese relazioni e/o operazioni di carattere commerciale con controparti che risultano coinvolte nella produzione, sviluppo, commercializzazione e stoccaggio di armi identificate con "vietate" e/o "controverse" come indicato al Paragrafo 3.1 della presente Policy. Non sono pertanto consentite le detenzioni dirette o indirette di quote societarie/azioni/partecipazioni, le operazioni bancarie domestiche e le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, come definite al Paragrafo 3.1 della presente Policy.

Con lo scopo di verificare la tipologia di armi prodotte e commercializzate, viene prevista una Due Diligence da parte della Direzione Crediti e approvata dal CdA della Banca come di seguito indicato.

3.3.OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI E/O SISTEMI D'ARMA, ARMI LEGGERE, DA CACCIA, SPORTIVE

Non è consentito detenere, direttamente o attraverso proprie controllate, quote o azioni di società operanti nella produzione di armi e/o sistemi d'armi, armi leggere da caccia e sportive.

Sono consentite tutte le operazioni bancarie domestiche, previa predisposizione di una Due Diligence da parte del Servizio Crediti approvata dal CdA della Banca, volta a stabilire che la società non produca o commercializzi armi vietate e/o controverse come previsto dal Paragrafo 3.1 della presente Policy. Tale Due Diligence dovrà essere effettuata in fase di apertura dei rapporti e ripetuta a cadenza quinquennale.

In merito alle operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, sono consentite tutte quelle operazioni, che previa richiesta alla controparte delle evidenze documentali volte a permettere alla Banca di effettuare le comunicazioni dovute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettano i requisiti normativi stabiliti dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 e sono effettuate verso "paesi non soggetti a valutazione" come indicato al Paragrafo 3.1 della presente Policy. Se le operazioni coinvolgono altri paesi (comunque non quelli vietati o soggetti a restrizioni) possono essere supportate dalla Banca esclusivamente se sono relative a programmi intergovernativi, o sono effettuate per conto dello Stato e/o delle Forze armate o le controparti estere sono enti pubblici.

Sono in ogni caso consentite le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale per le armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, purché non rivolte a Paesi vietati o soggetti a restrizioni.

3.4.DEROGHE

Eventuali deroghe alla presente Policy dovranno essere stabilite previa valutazione del CdA della Banca che valuterà la possibilità di intraprendere l'operazione in conformità ai principi generali della presente Policy e del Codice Etico di Gruppo.

3.5.FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il Gruppo riconosce la formazione e l'informazione dei collaboratori quali strumenti fondamentali per una corretta ed efficace attuazione della presente Policy.

La presente Policy è portata a conoscenza di tutti i Destinatari mediante idonee attività di informazione e formazione, con particolare riguardo a coloro che operano presso le strutture direttamente coinvolte della Capogruppo, delle società del Gruppo e delle Banche affiliate, al fine di una piena comprensione dei principi, delle linee guida e delle motivazioni etiche e economiche della presente Policy. È nella responsabilità di ciascun collaboratore consultare il proprio Responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento in essa contenute.

Al fine della massima trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interesse, le operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy o non effettuate in quanto non conformi alla stessa sono rendicontate annualmente attraverso la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/2016 (di seguito anche "DCNF"). La trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni al Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations, incaricato della predisposizione della DCNF, è in carico al Servizio Estero della Capogruppo, tramite le strutture direttamente coinvolte della Capogruppo e delle Banche affiliate e delle altre Società del Gruppo.

4. Allegati

A. Tabella di sintesi

	Produttori di armi vietate e/o controverse	Produttori di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive
Detenzione diretta di quote societarie/azioni	Operazione non consentita	Operazione non consentita
Operazioni bancarie domestiche	Operazione non consentita	Operazione consentita, previa Due Diligence per la valutazione della controparte.
Operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi	Operazione non consentita	Operazione consentita, previa Due Diligence per la valutazione della controparte e previa richiesta alla controparte delle evidenze documentali volte ad effettuare la segnalazione al MEF: a) nel rispetto dei requisiti normativi; b) verso i Paesi "non soggetti a valutazione" come da Paragrafo 3.1 della presente Policy; c) se relativa a programmi intergovernativi o effettuata per conto dello Stato e/o delle Forze Armate o verso enti pubblici; d) se relativa a armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, anche nei confronti di soggetti privati.

B. Paesi soggetti a restrizioni e Paesi vietati

Paesi soggetti a restrizioni	Bosnia-Erzegovina, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Uganda, Vanuatu, Etiopia (Ethiopia), Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Cambogia (Cambodia), Ghana
Paesi vietati	Afghanistan, Belarus, Burundi, Central African Republic, China, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Mali, Moldova, Montenegro, Myanmar (Burma), Nicaragua, North Korea, Russia, Serbia, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

C. Paesi non soggetti a valutazione

Paesi OCSE, NATO, UE	Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, oltre ai Paesi con i quali l'Italia ha in essere accordi nell'ambito della difesa
-----------------------------	---